

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 181
a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giancarli
presentata in data 19 gennaio 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2003, N. 20
“TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E
DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE”

Art. 1

(Sostituzione della rubrica del Capo VI della l.r. 20/2003)

1. La rubrica del Capo VI del Titolo II della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituita dalla seguente: “Assistenza tecnica e società partecipate preposte allo sviluppo economico”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 20/2003)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis (Partecipazioni societarie della Regione)

1. La Regione assicura la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge anche tramite la partecipazione a società che:

- a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi produttivi;
- b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione;
- c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti;
- d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano;
- e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali tematici.

2. Per le finalità indicate al comma 1 è assicurata la partecipazione regionale ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) nonché alle seguenti società, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

- a) Meccano spa;
- b) Consorzio del Mobile Società Consortile per azioni – Centro di servizi reali al sistema mobiliario marchigiano - Cosmob spa.

3. I piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche indicati all'articolo 20 del d. lgs. 175/2016 assicurano comunque il perseguimento degli obiettivi previsti al comma 1.

4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 2.”.

Art. 3*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.